



CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)

\*\*\*

VI<sup>^</sup> Area Organizzativa – Polizia Locale  
Il Comandante

Prot.nr.33765/2010

**Ordinanza Dirigenziale Nr.430/2010**

**IL DIRIGENTE DELLA VI<sup>^</sup> A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.**

**Letta** la richiesta pervenuta con prot.arrivo nr.33261 del 26/07/2010 e formulata dal Sac. Prof. Nicola Giordano quale Presidente del Movimento di Spiritualità “VIVERE IN” – Associazione Internazionale di Diritto Pontificio – con sede anche in Monopoli alla C.da Piangevino, 224/A – e-mail: [viverein@tin.it](mailto:viverein@tin.it) – con cui si chiede il provvedimento in materia di viabilità per la manifestazione denominata “7<sup>^</sup> Gara podistica della Solidarietà” in organizzando per il giorno 1° agosto 2010, come da programma dell’evento contenuto nell’istanza medesima;

**Ravvisata** la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito delle zone meglio sotto indicate, anche per meglio garantire lo svolgimento della manifestazione e fatto salvo l’obbligo - in capo al richiedente - di comunicare l’evento alla locale Autorità di P.S. ai sensi dell’art.18 del vigente T.U.L.L.P.S. e art.29 del relativo Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S., oltre che acquisire le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti Sportivi qualora trattasi di gara riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali, compresa la copertura assicurativa per gli atleti partecipanti all’evento;

**Visti** gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

**ORDINA**

***E’ istituito in Monopoli, per il giorno 1° agosto 2010 - dalle ore 18,00 e fino al termine della manifestazione sportiva - limitatamente al passaggio degli atleti partecipanti alla gara podistica di cui in premessa - il divieto del transito veicolare sulle strade comunali dell’agro ubicate nelle Contrade Piangevino, Balice e Sicarico, così come rappresentate nel percorso unito all’istanza pervenuta ed allegato alla presente Ordinanza.***

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del richiedente, che **garantirà altresì la presenza di idoneo personale tecnico lungo il percorso al fine di presidiare le interdizioni al transito disposte con transenne mobili**; è valida altresì per tutti gli utenti eccetto i residenti nei tratti di strada interessati dal provvedimento ma solo e limitatamente ove sia possibile il transito dopo il passaggio dei partecipanti alla gara podistica.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell’area avrà cura di rendere noto all’utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest’ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all’Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l’osservanza e l’esecuzione viene trasmessa all’Ufficio Messaggi notificatori per l’invio a:

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

Ai sensi dell’art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del d.P.R. n.495/1992.

Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

**Dal Comando della Polizia Municipale, 27 luglio 2010**

**IL DIRIGENTE VI<sup>^</sup> A.O. – POLIZIA LOCALE**  
**Comandante del Corpo di Polizia Municipale**  
**(Magg. Dott. Michele Palumbo)**